

LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 01 06 1976 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 9 6 1976 N. 23

Disciplina urbanistica delle serre.

ARTICOLO 1

Ai fini della presente legge e' considerata serra ogni impianto che realizzi un ambiente artificiale per l'esercizio di colture agricole e che sia costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo o ad altra costruzione esistente con copertura o chiusure laterali abitualmente infisse.

ARTICOLO 2

Nella adozione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione ovvero della variante generale agli stessi i Comuni debbono disciplinare le serre mediante loro previsione nell'ambito delle zone agricole tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi e dei piani di sviluppo agricoli.

Per tali zone devono comunque essere determinati i rapporti massimi di copertura e la disciplina delle opere necessarie per la realizzazione delle serre per la loro accessibilita' per lo scarico e l'incanalamento sia delle acque meteoriche sia di quelle eventuali derivanti dall'esercizio dell'impianto.

Lo strumento urbanistico puo' eventualmente consentire la costruzione di serre anche in zone a diversa destinazione d'uso purché tale previsione sia con questa compatibile e non comprometta la attuazione del piano regolatore o del programma di fabbricazione.

ARTICOLO 3

I Comuni provvisti di piano regolatore generale ovvero di programma di fabbricazione non soggetto a revisione a norma degli articoli 2 e 3 della legge regionale 6 febbraio 1974 n. 7 debbono provvedere a quanto prescritto dal precedente articolo mediante apposita variante al rispettivo strumento urbanistico da adottarsi nel termine massimo di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Ove trattisi di piano regolatore generale la variante non e' soggetta alla preventiva autorizzazione della Regione.

ARTICOLO 4

Fino a quando non venga approvato lo strumento urbanistico che disciplini espressamente la costruzione di serre queste possono essere realizzate purché:

1. la superficie coperta non superi il 75 per cento dell'area disponibile ove questa non sia inferiore a metri quadrati 1.000;
2. l'altezza misurata al colmo della copertura non superi i metri 6;
3. le distanze minime non siano inferiori a:

- a. metri 6 da fabbricati adibiti a civile abitazione;
 - b. metri 3 dal ciglio delle strade pubbliche di larghezza inferiore a metri 7;
 - c. metri 6 dal ciglio delle strade di larghezza compresa fra i metri 7 e i metri 15;
 - d. metri 10 dal ciglio delle strade di larghezza superiore a metri 15;
4. i muri di sostegno e di contenimento non superino l'altezza di metri 3;
 5. sia prevista nel progetto la realizzazione delle opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventuali derivanti dall'esercizio dell'impianto.

Le superfici utilizzate dalle serre possono essere computate ai fini della volumetria assentibile soltanto per fabbricati funzionalmente connessi alla conduzione agraria del fondo ivi comprese le abitazioni rurali.

Non è comunque consentita la costruzione di serre in zone boscate soggette a vincolo forestale in aree destinate dallo strumento urbanistico ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché ad altre opere pubbliche a rispetto ambientale ad insediamenti di edilizia residenziale pubblica.

A norma della legge 3 novembre 1952 n. 1902 e successive modificazioni si devono in ogni caso applicare le ordinarie misure di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati.

ARTICOLO 5

Chiunque intende procedere alla costruzione di serre deve chiedere al sindaco apposita autorizzazione che può essere rilasciata anche senza il parere della commissione edilizia.

Fermo restando il disposto di cui all'articolo 25 del rd 3 giugno 1940 n. 1357 le determinazioni del sindaco debbono essere notificate all'interessato non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda scaduto tale termine senza che il sindaco si sia pronunciato l'interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio rifiuto.

La domanda dovrà essere corredata da certificato catastale e da una planimetria indicante la localizzazione e la dimensione delle opere in progetto.

Il rilascio dell'autorizzazione è concesso alla specifica destinazione d'uso agricolo dei manufatti e pertanto gli stessi non possono essere destinati a diversa utilizzazione.

Non è soggetta ad autorizzazione la mera sostituzione degli elementi costituenti le serre.

ARTICOLO 6

La costruzione delle serre effettuata con osservanza delle disposizioni della presente legge non è soggetta ai limiti ed ai divieti di cui all'articolo 41 quinquies terzo comma della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni ed all'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 1975 n. 4.

ARTICOLO 7

Ai fini della regolarizzazione delle serre ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge deve essere richiesta la licenza edilizia al sindaco il quale la rilascia anche in deroga ai limiti ed ai divieti di cui all'articolo precedente alle norme di piano regolatore o di regolamento edilizio nonché in deroga alle altre disposizioni della presente legge.

Per il computo delle superfici utilizzate dalle serre si applica il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 4.

La sostituzione degli elementi costituenti le serre non e' soggetta ad autorizzazione del sindaco.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addi' 10 giugno 1976